

LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 1961, N. 10

**Nuovo incremento del fondo di cui alla
legge regionale 30 giugno 1954, n. 14 e modifiche ed
integrazioni alla legge stessa^{1 2}**

Art. 1

E' autorizzata la spesa di Lire 200 milioni per la concessione di contributi su prestiti contratti con Istituti di credito dalle piccole imprese commerciali, dalle cooperative di consumo e dai pubblici esercizi, per il miglioramento delle attrezzature fisse e mobili.

Art. 2

Possono godere delle agevolazioni previste dalla presente legge le piccole imprese commerciali e le cooperative di consumo in possesso di una licenza di commercio stabile al dettaglio a sensi del R.D.L. 16.12.1926, n. 2174 ed i pubblici esercizi in possesso della licenza permanente o stagionale di cui alle leggi di P.S. per la vendita di analcolici, alcoolici e superalcolici.

¹ In B.U. 28 novembre 1961, n. 50.

² Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel BUR.

I benefici possono essere, estesi altresì ai titolari di alberghi e pensioni per il miglioramento delle attrezzature della parte dell'azienda adibita a ristorante, bar e caffè.

Non possono essere concesse agevolazioni né per il miglioramento di attrezzature fisse e mobili che già abbiano, goduto per gli stessi lavoratori di provvidenze statali, regionali o provinciali, né per le spese di primo impianto" né per quelle relative all'acquisto di merci destinate alla rivendita.

Art. 3

Agli effetti della presente legge per piccola impresa commerciale si intende quella il cui titolare od i cui contitolari risultano aver diritto alla iscrizione alla Cassa mutua provinciale per gli esercenti piccole attività commerciali di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397. Inoltre i beneficiari devono aver esercitato, all'atto della presentazione della domanda, una normale ed ininterrotta attività almeno per tre anni. Nel computo dei tre anni di attività non si tiene conto di eventuali intervenuti cambiamenti del titolare dell'impresa e, per i pubblici esercizi in possesso della licenza stagionale di P.S., di eventuali interruzioni dell'attività derivanti da limitazioni previste dalla licenza stessa.

La comprova del periodo di attività dovrà risultare dal certificato di iscrizione alla Camera di commercio e da apposita dichiarazione da rilasciarsi dal Comune in cui l'impresa ha sede.

Le società a r.l. e per azioni, nonché le cooperative di consumo possono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge, qualora non abbiano alle loro dipendenze più di cinque dipendenti stabili, esclusi gli apprendisti.

Art. 4

Il limite massimo del prestito che può fruire del contributo è stabilito nell'importo di Lire 3 milioni.

Nel caso che più imprese appartengano ad un unico titolare il limite della somma di cui al comma precedente non può essere complessivamente superato, anche frazionando il prestito tra le varie imprese.

Art. 5

Il contributo è corrisposto sull'ammontare originario e per tutta la durata dei prestiti ed è fissato nella misura del 4,50 per cento annuo per un periodo non superiore a quaranta mesi o nella misura del 3 per cento annuo per un periodo non superiore a sessanta mesi.

Il contributo sarà versato rispettivamente in quadrimestralità o semestralità costanti direttamente agli Istituti di credito che hanno concesso i prestiti.

Art. 6

Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato a stipulare con gli Istituti di

credito operanti nella Regione speciali convenzioni, per la determinazione del tasso di interesse, delle condizioni di rimborso, delle altre modalità da osservarsi nella concessione dei prestiti, nonché per l'erogazione agli Istituti stessi del contributo regionale.

Art. 7

L'importo del prestito concesso deve essere impiegato nelle migliorie delle attrezzature aziendali e nella esecuzione di opere di ammodernamento e di ampliamento, ivi comprese quelle inerenti l'eventuale costruzione di nuova sede, risultanti da preventivo regolarmente approvato dall' Assessore regionale che sovrintende al commercio.

Qualora l'importo delle opere eseguite o degli acquisti effettuati sia inferiore all'entità del prestito richiesto, sarà ridotta l'entità del contributo sul prestito stesso alla misura pari alla spesa effettuata, risultante da regolare collaudo.

Nel caso che le somme concesse avessero una destinazione diversa, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, revoca il contributo, fissando il termine per il versamento da parte del beneficiario della somma erogata.

In caso di inadempienza, il contributo viene recuperato secondo le norme del R.D. 13 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.



Art. 8

La concessione del contributo, come la determinazione del relativo ammontare e della durata dello stesso, è disposta con decreto dell'Assessore regionale che sovrintende al commercio, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione provinciale competente per territorio, di cui al successivo art. 9.

Con lo stesso decreto l'Assessore stabilisce per l'esecuzione dei lavori o l'effettuazione degli acquisti, un termine che non può superare il 18 dalla data del decreto di concessione del contributo. Detto termine, nel caso di motivata richiesta potrà essere prorogato per un ulteriore periodo non superiore a mesi sei.

La mancata esecuzione dei lavori o effettuazione degli acquisti entro i termini predetti, comporta la revoca del contributo concesso.

Art. 9

Il Presidente della Giunta regionale nomina, per un biennio, con proprio decreto, i componenti delle due Commissioni provinciali di Trento e Bolzano, ciascuna delle quali risulterà formata da:

- a) l'Assessore regionale che sovrintende al commercio, con funzioni di Presidente;
 - b) un Assessore provinciale;
 - c) un rappresentante delle minoranze del Consiglio regionale;
 - d) un rappresentante della Camera di commercio;
-
-

- e) due rappresentanti dei commercianti;
- f) un rappresentante dei pubblici esercenti;
- g) un rappresentante dell' Ente provinciale per il Turismo.

L'Assessore provinciale sarà designato dalla rispettiva Giunta, e, in caso di assenza del Presidente della Commissione, lo sostituisce.

I membri di cui alle lettere e) ed f) saranno designati dalle rispettive Associazioni sindacali.

Fungerà da segretario delle due Commissioni un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione regionale.

Ai componenti ed al segretario delle Commissioni spetta il compenso stabilito dalla legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1.

La composizione della Commissione provinciale di Bolzano dovrà adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio provinciale di Bolzano.

Art. 10

All' inizio dell'esercizio finanziario il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, ripartisce i fondi previsti dalla presente legge per metà a favore delle imprese operanti nel territorio della provincia di Trento e per metà a favore di quelle operanti in provincia di Bolzano.

I fondi così ripartiti saranno depositati in due conti correnti fruttiferi presso la Tesoreria regionale. Ai due conti correnti saranno altresì accreditati gli interessi attivi maturati sulle somme giacenti e gli importi recuperati dai beneficiari a seguito di revoche totali o parziali. I prelevamenti dai conti

hanno luogo con autorizzazioni di prelevamento emesse dall'Assessore che sovrintende al commercio e viste dal Direttore capo della Ragioneria regionale.

Art. 11

Alla spesa di Lire 200 milioni autorizzata con la presente legge si provvede mediante stanziamenti annuali di Lire 50 milioni a carico di ciascuno degli esercizi dal 1961 al 1964.

All'onere di Lire 50 milioni previsto per l'esercizio finanziario 1961 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 53 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

